

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE
DELLE TARIFFE DEI PREMI (D.M. 12.12.2000) DOPO IL PRIMO
BIENNIO DI ATTIVITÀ**

GENERALITÀ

L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000 prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. OT24).

La riduzione del tasso medio, pari al 10% per le aziende fino a 500 lavoratori-anno del periodo e al 5% oltre 500 lavoratori anno del periodo, riguarda gli interventi attuati nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

La domanda di riduzione deve essere presentata per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza e deve pervenire alla Sede INAIL nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere presentate o spedite a ciascuna Sede INAIL competente, tenendo conto della ubicazione delle Unità produttive facenti parte dell'azienda richiedente.

Nel caso di aziende con più Unità produttive gestite in forma accentrata (anche in via di fatto) deve essere formulata un'unica domanda. La domanda deve essere presentata o spedita alla Sede INAIL accentrante.

§ 1 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- una **scheda informativa generale**, nella quale il richiedente deve produrre le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa territoriale e Sede territoriale di competenza);
- la **domanda di riduzione**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;
- la **dichiarazione del richiedente**, relativa alla ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (regolarità contributiva ed assicurativa; osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro).

§ 2 – COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda deve essere compilato dal Datore di lavoro per l'Unità produttiva facente parte dell'azienda. Per Unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura definiti all'art.2, lettera "t", del D. Lgs. 81/2008.

§ 2.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Devono essere indicati:

- l'anno per il quale si chiede la riduzione;
- la denominazione o la ragione sociale dell'azienda richiedente, specificando eventuali acronimi;
- il Codice Ditta assegnato dall'INAIL;
- il Codice della Sede INAIL competente;
- il Numero (o i Numeri) di PAT relativi all'Unità produttiva (od alle Unità produttive).
- La matricola INPS (introdotta per facilitare i controlli sulla regolarità contributiva)

§ 2.2 DOMANDA DI RIDUZIONE

Devono essere indicati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del richiedente;
- qualifica rivestita dal richiedente in ambito aziendale (titolare, rappresentante legale ecc).

§ 2.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Oggetto della dichiarazione del richiedente:

- 1 La regolarità contributiva ed assicurativa;
- 2 il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- 3 l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro richiesti dall'INAIL ed attuati nell'anno solare precedente.

Il richiedente, ammonito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà sottoscrivere il modulo con firma per esteso e leggibile e prendere visione della nota a tutela dei dati personali.

§ 2.4 AZIENDE CON PIÙ UNITÀ PRODUTTIVE

Nel caso di azienda con più Unità produttive, deve essere compilato un modulo di domanda per ciascuna di esse. È comunque possibile compilare un modulo unico per le Unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima Sede INAIL, sempreché sussistano, per tutte le Unità, le condizioni sopra descritte e siano stati attuati i medesimi interventi di miglioramento di cui al successivo § 4.

In tali casi, nella **scheda informativa generale** del modulo di domanda dovranno essere riportati i dati e le informazioni relativi ad una delle Unità produttive. I dati e le informazioni relativi alle altre dovranno essere riportati in specifici fogli aggiunti, debitamente sottoscritti dal richiedente. Nell'apposito spazio del modulo di domanda dovrà essere riportato il numero dei fogli allegati. Nel caso di aziende con più Unità produttive e con posizione assicurativa territoriale gestita in forma accentrata, i requisiti previsti per

l'accoglimento dell'istanza di cui al successivo § 3 dovranno sussistere per tutte le Unità produttive.

§ 3 - PRESUPPOSTI APPLICATIVI

In riferimento ai presupposti applicativi, si forniscono le precisazioni che seguono.

§ 3.1 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal D.M. 24 Ottobre 2007.

Nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Per quanto concerne la regolarità *assicurativa*, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.

Anche nel caso sia riscontrata una irregolarità assicurativa che produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

§ 3.2 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Sul sito web INAIL – www.inail.it – è presente un questionario di autovalutazione a disposizione di coloro che vogliano verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

§ 3.3 INTERVENTI MIGLIORATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO

La specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro s'intende realizzata qualora all'interno dell'Unità produttiva (o delle Unità produttive) cui si riferisce la domanda sia stato effettuato almeno un intervento tra quelli indicati nella sezione **A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI** del modulo o, in alternativa, almeno 3 tra quelli indicati nelle sezioni da B a H, di cui almeno uno appartenente alla sezione **E (FORMAZIONE)**.

Nel caso in cui l'azienda abbia effettuato interventi migliorativi diversi da quelli indicati nel modulo di domanda, potrà compilare uno o più campi "Altro" posti nella sezione I del modulo, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo di un requisito afferente alla sezione E. In tal caso il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa sarà valutato in relazione agli aspetti migliorativi rispetto agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

§ 4 – INTERVENTI MIGLIORATIVI

Si forniscono nel seguito alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore lettura dell'istanza di riduzione del tasso di tariffa ed utili a evitare incertezze interpretative.

§ 4.1 SEZIONE A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Per alcuni interventi di questa sezione è necessario produrre della documentazione, come descritto di seguito. In questo caso è necessario inviare o consegnare alla sede competente l'intero insieme di documenti, unitamente alla domanda.

Lettera a)

L'intervento in questione prevede l'adozione da parte delle aziende di comportamenti coerenti con i criteri propri della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese).

Le aziende che intendono usufruire del beneficio di cui al presente punto dovranno compilare l'Allegato I del mod.OT24, che verrà sottoposto ad una complessiva valutazione tecnica dell'INAIL. Tale allegato tiene conto delle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di quelle sociali ed ambientali; è necessario che ogni azienda espliciti il proprio *impegno sociale* rispondendo alle domande riportate dal punto 1 al punto 4. Le risposte relative alle domande successive al punto 4 saranno valutate in funzione della tipologia e della dimensione aziendale.

Resta chiaro che, qualora per casi del tutto particolari, uno dei quesiti non fosse applicabile all'azienda richiedente, la stessa dovrà chiarirne le motivazioni per poter avere comunque accesso al beneficio.

In particolare, il quesito 6 prevede aspetti propri della CSR che, seppur riportati a titolo esemplificativo e di indirizzo, costituiscono di fatto presupposti fondamentali per l'attuazione di comportamenti socialmente responsabili. Pertanto le risposte dai punti *a* ad *i* del quesito 6 devono testimoniare come l'azienda attui effettivamente una politica di responsabilità sociale, dando evidenza dell'impegno assunto nei confronti di tutti gli stakeholder, in ambito ambientale, sociale ed economico, con particolare riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ogni risposta va corredata di un documento esplicativo di quanto realizzato, che dovrà essere inviato alla sede competente unitamente alla domanda e all'Allegato I.

Lettera b)

L'intervento è riferito all'implementazione o mantenimento, da parte dell'azienda, di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sono previsti tre casi diversi, rappresentati nei punti da 1) a 3):

Punto 1): il sistema è certificato da un Organismo di Certificazione specificatamente accreditato da ACCREDIA (nel 2009 il SINCERT è confluito in ACCREDIA) e nel rispetto del regolamento RT12 (Rev. 1 del Giugno 2006) del SINCERT. Ricadono, inoltre, in questa previsione le aziende certificate secondo la norma UNI 10617 per la quale non è previsto l'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Le aziende che dichiarano di aver implementato o mantenuto un sistema di cui al presente punto dovranno produrre copia della certificazione allegandola al modulo di domanda. Ovviamente sono validi sia i certificati riportanti il logo del SINCERT che quelli già aggiornati con il logo di ACCREDIA.

Nel caso di aziende con più Unità produttive, la certificazione dovrà essere coerente con quanto riportato nel § 2.4.

- **Punto 2):** il sistema è certificato da organismi accreditati presso enti diversi da SINCERT/ACCREDIA. Da tale previsione sono escluse quelle aziende a rischio di incidente rilevante (D. Lgs. 334/99 come integrato dal D. Lgs. 238/05) per le quali l'adozione del sistema è obbligatoria. Ciò in coerenza con il presupposto di riconoscere il beneficio premiale in base all'adozione di interventi migliorativi (non cogenti) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali aziende possono comunque ottenere il beneficio se ricadono nelle fattispecie di cui al punto 1) o, in alternativa, qualora abbiano effettuato interventi tra quelli indicati nelle sezioni da B ad I (di cui uno nella sezione E relativa alla formazione).

Per il riconoscimento del beneficio è necessario compilare l'Allegato II, che dovrà essere inviato alla sede competente unitamente alla domanda e al documento di politica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da cui si deve evincere la data di emanazione e l'approvazione da parte della direzione aziendale.

- **Punto 3):** il sistema risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da standard e da norme riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Da tale previsione sono escluse quelle aziende a rischio di incidente rilevante (D. Lgs. 334/99 come integrato dal D. Lgs. 238/05) per le quali l'adozione del sistema è obbligatoria. Ciò in coerenza con il presupposto di riconoscere il beneficio premiale in base all'adozione di interventi migliorativi (non cogenti) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali aziende possono comunque ottenere il beneficio se ricadono nelle fattispecie di cui al punto 1) o, in alternativa, qualora abbiano effettuato interventi tra quelli indicati nelle sezioni da B ad I (di cui uno nella sezione E relativa alla formazione).

Per il riconoscimento del beneficio è necessario compilare l'Allegato II, che dovrà essere inviato alla sede competente unitamente alla domanda e al documento di politica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da cui si deve evincere la data di emanazione e l'approvazione da parte della direzione aziendale.

Per la compilazione del questionario di cui all'allegato II si forniscono le istruzioni seguenti.

Nella casella QUESITO PRELIMINARE dovrà essere indicato il modello di sistema di gestione riconosciuto a livello nazionale e/o internazionale che si è scelto di adottare. Non sono utili, al fine del riconoscimento del beneficio, standard interni aziendali.

Per quanto riguarda i quesiti da 1 a 3 dovrà essere fornita una risposta secondo le seguenti indicazioni:

- **quesito n.1:** indicare le modalità con le quali è stato diffuso il documento di politica del sistema ai vari stakeholder (ad esempio tramite affissione in bacheca, pubblicazione sul sito, ecc.);
- **quesito n.2:** citare gli indicatori di sistema adottati dall'azienda, relativi alla salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio indice di frequenza, indice di gravità, entità di riduzione dell'esposizione ad agenti di rischio, ore di formazione pro capite, percentuale di realizzazione degli interventi di prevenzione programmati, ecc.);
- **quesito n.3:** declinare le modalità con le quali viene verificata l'effettiva implementazione e l'efficacia delle azioni correttive (ad esempio adozione di una specifica procedura, verifica periodica in sede di audit interni, ecc.).

I quesiti successivi rappresentano aspetti imprescindibili di un qualsiasi sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in quanto comuni a tutti gli standard o linee guida attualmente esistenti; pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessario rispondere affermativamente a tutti i quesiti da 4 a 12.

Lettera c)

Per poter accedere al beneficio l'azienda deve compilare l'Allegato III.

In particolare:

- le Aziende che si avvalgono solo di fornitori di prodotti devono compilare la Tabella 1; il beneficio si ritiene erogabile se l'azienda risponde affermativamente ad almeno tre domande della Tabella 1, comprensive necessariamente delle domande 1 e 2;
- le Aziende che si avvalgono di fornitori di prodotti e di fornitori di servizi devono compilare entrambe le tabelle 1 e 2; il beneficio si ritiene erogabile se l'azienda risponde affermativamente ad almeno tre domande della Tabella 1, comprensive necessariamente delle domande 1 e 2, e a due domande della Tabella 2.

Lettera d)

Per ottenere il beneficio, coloro che intendono avvalersi di questo punto devono attuare interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza svolti in attuazione di uno specifico accordo in essere tra INAIL e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità che nelle sue fasi attuative abbia portato alla definizione, attraverso linee di indirizzo, guide, ecc., di ambiti di attività, nei quali collocare gli interventi di prevenzione eseguiti dall'azienda.

Per avere un elenco aggiornato degli accordi attivi e utili ai fini dell'ottenimento della riduzione del premio assicurativo nonché per prendere visione degli ambiti di attività richiesti alle aziende da questi accordi si può accedere al sito web INAIL – www.inail.it.

L'azienda dovrà citare l'accordo relativo al proprio comparto di appartenenza e descrivere l'intervento prevenzionale realizzato.

Si può trattare di interventi di realizzazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza aziendali, di azioni di CSR, di azioni di prevenzione integrata che devono pertanto comportare interventi di tipo tecnico/tecnologico, organizzativi/procedurali e formativi tra loro connessi e legati ad un obiettivo di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in azienda.

§ 4.2 SEZIONE B - PREVENZIONE E PROTEZIONE

Punto 1 – Viene richiesta la *partecipazione attiva* del Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza (RLS) o del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del relativo documento (comprovabile ad es. da verbali, lettere o altri elementi documentali firmati dal RLS/RLST).

Punto 2 – Viene richiesto il coinvolgimento dei lavoratori anche attraverso specifiche procedure; a tal fine, per *procedura* si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, emessa dal datore di lavoro e nota ai lavoratori.

Punto 6 – Per *lay-out aziendale* si intende la disposizione ottimale di apparecchiature, strumenti, impianti e postazioni di lavoro.

Punto 8 – L'intervento si intende realizzato qualora nell'unità produttiva (o nelle Unità Produttive) sia presente la registrazione (in forma cartacea o informatica) degli incidenti avvenuti negli ambienti di lavoro; per *incidente* si intende un insieme di eventi e o fattori concatenati o meno, che interrompono il regolare procedere delle attività pianificate ed hanno la potenzialità di provocare danni alle persone e o alle cose.

§ 4.3 SEZIONE C - ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI

Punto 12 – L'intervento si intende realizzato qualora nell'unità produttiva (o nelle Unità Produttive) sia presente idonea documentazione che attesti l'effettuazione della manutenzione programmata e preventiva (ad es. registri, verbali, fatture, lettere o altri elementi documentali).

Punto 14 – L'intervento si intende realizzato qualora nell'unità produttiva (o nelle Unità Produttive) sia presente la registrazione (in forma cartacea o informatica) degli incidenti avvenuti presso macchine, impianti o singole attrezzature; per *incidente* si richiama la definizione data al punto 8.

Punto 15 – L'intervento si intende realizzato qualora nell'unità produttiva (o nelle Unità Produttive) sia presente il piano di monitoraggio e di impianti automatizzati di monitoraggio o il contratto di affidamento dei monitoraggi e/o le risultanze degli stessi nel rispetto delle scadenze previste dal contratto e/o dal piano.

§ 4.4 SEZIONE D - SORVEGLIANZA SANITARIA

Punto 18 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro ottiene espressa dichiarazione da parte del medico competente che il completamento della cartella sanitaria dei lavoratori è avvenuto attraverso il reperimento di *informazioni anamnestiche* dai medici di famiglia.

§ 4.5 SEZIONE E – FORMAZIONE

Per quanto concerne i momenti formativi di cui ai punti 23, 24, 26, 27, si ritengono validi anche quelli erogati nell'ambito del sistema bilaterale

Punto 20 – l'intervento si intende realizzato se nell'unità produttiva è adottata una procedura (e sono reperibili le evidenze documentali) che consente di rilevare le esigenze formative dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti e sulla base di questa metodologia viene programmata la formazione degli stessi oltre quanto previsto in materia dalle recenti modifiche normative.

Punto 21 – Il grado di apprendimento raggiunto da ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere verificato, ad es., effettuando verifiche, test di fine corso, test periodici, ecc.).

Punto 22 – L’efficacia della formazione implica un’effettiva modifica dei comportamenti dei lavoratori verificabile ad esempio tramite l’osservazione delle modalità lavorative degli stessi da parte dei preposti, degli auditor (interni o esterni) o altri. La stessa dovrebbe condurre ad un effettivo miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Punto 25 – In tale quesito per “atmosfera pericolose” ci si riferisce non solo a quanto previsto dal titolo XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (atmosfera esplosive) ma anche a qualsiasi atmosfera che si possa generare in ambiente confinato e che possa recare danno alla salute dei lavoratori (ad esempio monossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, ossidi di zolfo, carenza/assenza di ossigeno, ecc.).

Punto 26 – Viene richiesto al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi la partecipazione a corsi di formazione in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, oltre al corso previsto dalla legge, specifici del proprio settore produttivo. L’intervento si intende realizzato anche qualora il datore di lavoro che abbia partecipato negli anni precedenti ai corsi previsti dalla legge, ha partecipato nell’anno di interesse a corsi di aggiornamento volontari.

Punto 27 – L’anno a cui si fa riferimento è quello immediatamente precedente la presentazione della domanda.

§ 4.6 SEZIONE H – ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Punto 41 – Il requisito si ritiene assolto qualora l’azienda abbia installato sui propri mezzi di trasporto una scatola nera in grado di registrare gli eventi e quindi la velocità del mezzo, gli eventi incidentali e eventualmente attivare i soccorsi. E’ indispensabile la conformità alla norma CEI 79 dell’apparecchio installato.

§ 5 - DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione verrà accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 3.

La ricorrenza dei succitati presupposti s’intende comprovata dalle relative dichiarazioni contenute nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

L’accoglimento o il rigetto della domanda riguarderà tutte le PAT relative all’Unità produttiva indicata nella domanda. Nel caso di domanda relativa a più Unità produttive, l’accoglimento o il rigetto potrà riguardare anche singole Unità produttive, escluso il caso di PAT gestite in forma accentrata (anche di fatto), nel quale l’accoglimento o la riduzione non potrà che riguardare tutte le Unità produttive interessate.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Si segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente alla definizione della domanda si procederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.